

L'art. 35 della legge 27 giugno 1850 è così concepito: « La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari. »

In seguito a questa ripulsa del Ministero, la petente ricorre alla Camera esponendo che, dolorosamente sorpresa da questa risposta del Ministero di guerra, e ridotta insieme al suo figliuolletto ad uno stato di crudele inopia, si risolse a rivolgersi alla benignità e giustizia degli onorevoli rappresentanti che seggono in codesta Camera, facendo loro presente come anche in cospetto della legge succitata il brevetto 31 marzo 1851, che confermava il di lei marito nel grado di sottotenente nell'esercito, e ad un tempo lo collocava in aspettativa a far capo dalla sua data, chiaro dimostri come lo stato del marito della ricorrente, dopo lo scioglimento dei corpi lombardi e prima dell'ammissione sua a sottotenente nell'esercito, non potesse in alcun modo dirsi nè stato di servizio attivo, nè condizione di aspettativa a tenor di legge, e fosse quindi libero affatto di contrar matrimonio senza l'assenso della superiore autorità militare. Aggiunge la petente che, appoggiata alle risultanze dei documenti che produce, osa ancora ricordare come in siffatta materia l'umanità e i riguardi verso l'armata e verso di un valoroso ufficiale, morto combattendo nella più gloriosa e terribile fra le recenti battaglie per l'indipendenza nazionale, vietano d'interpretare in modo tanto sfavorevole la legge; e come d'altronde il caso attuale sia più unico che raro fra quelli d'applicabilità della legge medesima, onde non avrebbe lo Stato a temere a questo riguardo di gravoso precedente a carico dell'erario pubblico.

Chiede quindi alla Camera voglia prendere in benigna considerazione le esposte cose, e col suo efficace intervento provvedere a che venga a lei accordata la pensione stabilita dal precitato articolo 27 della legge 27 giugno 1850.

In cospetto di questa petizione, ritenuto il disposto dell'articolo 27 della legge 27 giugno 1859, così concepito:

« Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui; »

Ritenuto l'articolo 35 della stessa legge, del tenore seguente:

« La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari; »

Ritenute, dico, queste disposizioni di legge, la vostra Commissione prendeva a considerare se per avventura il luogotenente Massuero all'epoca in cui contraeva matrimonio, cioè nel 1850, facendo parte del corpo degli ufficiali delle sciolte schiere lombarde, potesse dirsi in servizio effettivo, od in aspettativa, e riconobbe che non poteva dirsi in servizio effettivo, perchè quegli ufficiali allora non prestavano servizio; non poteva dirsi essere in aspettativa a fronte dello stesso brevetto con cui il 31 marzo 1851 era stato confermato sottotenente nell'esercito nostro, in quanto che da questo brevetto risulta come il sottotenente Massuero Ferdinando, mentre era confermato nel grado di sottotenente nell'esercito, era ad un tempo collocato in aspettativa, e perciò pel tempo anteriore al 31 marzo 1851 non poteva considerarsi come in aspettativa nel senso della legge;

Non avverandosi adunque la condizione, nè del servizio attivo, nè dell'aspettativa, condizione richiesta onde gli fosse necessario il domandare il permesso all'autorità superiore per contrarre il matrimonio, la vostra Commissione concludeva

che il matrimonio del Massuero in quella condizione contratto, senza quell'autorizzazione, non poteva togliere alla vedova il diritto alla pensione stabilita dall'articolo 37 che ho dianzi citato.

Veniva adunque in questa deliberazione, che mi incaricò di proporre alla Camera, e che io le propongo nei seguenti termini:

« Ritenuto che la legge 27 giugno 1850 non fa ostacolo a che sia accordata alla petente la pensione stabilita dall'articolo 27 della legge medesima, trasmette al Ministero della guerra la presente acciò provveda in conseguenza. »

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

BOTTERO, relatore. Colla petizione 6685, 28 proprietari e commercianti del comune di Pieve Santo Stefano della valle Tiberina toscana espongono che nel 15 febbraio 1855 la gran frana di Belmonte venne a far diga al corso del Tevere e ad impedirne lo scolo in guisa che la Pieve e le vicine campagne restarono interamente sommerse in un lago.

All'annuncio di tanta sciagura, la pubblica carità fu sollecitata di accorrere in aiuto di questa popolazione di circa 2000 anime, trovatasi a un tratto spogliata di ogni avere, e in breve tempo venne raccolta la cospicua somma di 100 mila lire, parte della quale fu consacrata all'opera della liberazione e prosciugamento delle terre sommerse. Ma quest'opera dovette rimanersi incompleta, parte per mancanza di mezzi, parte perchè mal condotta.

Caduta la dinastia lorenesa, il Governo provvisorio toscano dichiarava opera dello Stato la liberazione della valle inondata ed affidava l'operazione della medesima alla direzione generale delle acque e strade, assegnando a tal fine la somma di lire 82,000.

Il progetto proposto a tale uopo ha due scopi: 1° l'abbassamento ed allargamento del canale già scavato nel terreno franato ed il rialzamento del piano stradale dell'interno del paese.

Contro a quest'ultimo lavoro sorgono a protestare i petenti, dichiarandolo contrario al libero scolo delle acque e rovinoso per il comune, perchè seppellirebbe per metà le case, deformerebbe in modo indegno il paese, mozzando oscevolmente il bel palazzo pretorio ed i loggiati della piazza, e comprometterebbe per ultimo tutti gl'interessi privati.

Chiedono impertanto che il Parlamento interponga la sua autorità presso il Governo, acciò sia ordinata la sospensione del rialzamento e sia inviato sul luogo apposito ingegnere.

Considerando che non consta da questa petizione che i sottoscritti si siano già rivolti al Governo, come avrebbero dovuto fare; considerando che la Camera non può trasformarsi in ufficio di trasmissione di petizioni, se non quando le giuste domande siano state dal Governo indebitamente respinte, la vostra Commissione, sebbene reputi assai gravi le ragioni invocate dai petenti, vi propone tuttavia, con suo rammarico, di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

CAVALLINI G., relatore. 21 abitanti di Mompellato, frazione del comune di Rubiana, rappresentano che per uno scoscendimento, avvenuto dodici anni ora sono, molti de' loro terreni, situati in alpestri regioni, precipitarono su quelle inferiormente poste, e che là, dove prima si distendevano fruttifere campagne, attualmente non havvi che un caos sparso di mucchi di rottami circondati da dirupi e balzi, in cui la mano dell'agricoltore indarno s'affatica per trarre dalle viscere della terra un qualche raccolto.